



PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG)

CAPITOLATO GENERALE PER LA GESTIONE DELLA ALPE PIAZZA

sita in comune di Ardesio (BG)
per il periodo 2026-2028

PREMESSA

Il presente Capitolato è parte integrante del Contratto di concessione stipulato in data _____ tra il Parco delle Orobie bergamasche (di seguito parimenti denominato Parco o Ente concedente) e il titolare/legale rappresentante dell'impresa/società/cooperativa agricola (di seguito parimenti denominato concessionario o conduttore) e disciplina l'**attività d'alpeggio** nel compendio fondiario pascolivo denominato **ALPE PIAZZA**, di proprietà del Parco, per il periodo 2026-2028.

Nel presente Capitolato i termini alpe e malga sono equivalenti.

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ALPE

L'**Alpe Piazza** è collocata in alta Valcanale, nel Comune di Ardesio (BG), a un'altitudine compresa tra circa 1.000 e 2.512 m. Trattasi di un compendio formato da due corpi fondiari ravvicinati, che complessivamente definiscono una superficie planimetrica di **ha 249,46**. Le particelle catastali che la costituiscono sono le seguenti:

Comune	Foglio	Mappali n.	Superficie planimetrica totale (ha)
Terreni			
Ardesio	3	277, 525, 526, 531, 602, 674, 677, 1814, 1832, 1833, 1835, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1843	249,46
Totale			249,46
Comune	Foglio	Mappali n.	Superficie catastale totale (mq)
Fabbricati			
Ardesio	21	1779, 1781	140,0
Totale			140,0

L'alpe è dotata dei seguenti fabbricati, impianti e attrezzature:

- strada di accesso: dalla comunale "Via Alpe Corte" si stacca una strada agrosilvopastorale, nella parte inferiore denominata "Strada Pià Spiss", che raggiunge la stazione Piazza bassa;
- edifici: Baita Piazza bassa (con fabbricato accessorio), mappali n. 1781 e 1779. L'edificio è totalmente privo di impianti;
- pozze d'abbeverata: n. 2 pozze, alle stazioni Piazza bassa e Piazza alta.

La superficie a pascolo è di ha 34,69 (compreso pascolo cespugliato/arbustato, arborato e pietroso), per un carico potenziale totale di n. 27 Unità di Bestiame Adulto (UBA).

La Tavola 1 "I confini e le dotazioni strutturali" e la Tavola 2 "Le aree pascolive e la vegetazione", facenti parte della documentazione di gara, dettagliano la consistenza e le dotazioni dell'alpe.

Art. 2 - CONSEGNA, RICONSEGNA E VIGILANZA

All'inizio della concessione, così come alla scadenza dello stesso, sarà redatto a cura della proprietà e in contraddittorio con il concessionario, rispettivamente **un Verbale di consegna** e un **Verbale di riconsegna** della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà del Parco, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente Capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata al concessionario.

In sede di consegna, d'intesa con il concessionario, verrà inoltre predisposto il **piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria** contenente una dettagliata descrizione delle tipologie di manutenzioni obbligatorie e le relative penalità previste dal successivo articolo 12, in caso di mancato adempimento.

A integrazione dei divieti già previsti dal presente Capitolato, per esigenze di sicurezza o gestionali in occasione della consegna potranno essere stabiliti nuovi divieti, applicando per gli stessi una sanzione da € 100 a 200 cadauno. In tale sede potranno altresì essere meglio definite le manutenzioni ordinarie a carico del concessionario, quantificando il loro costo nel caso in cui per inadempienza la proprietà dovesse sostituirsi al concessionario nella loro esecuzione.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Parco e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno, all'inizio, durante e alla fine della monticazione, a cura del personale incaricato dal Parco e in contraddittorio con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per verificare il corretto utilizzo ed i risultati conseguiti nella gestione dei beni in concessione in relazione al contratto ed al presente Capitolato, nonché per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nel verbale di consegna, nonché degli impegni gestionali formulati in sede di gara, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 3 - DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

Il periodo di monticazione, è fissato in **almeno 90 giorni** e orientativamente potrà iniziare il 15 giugno di ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee, e terminare il 30 settembre.

Il carico ottimale previsto per la malga è di 27 Unità di Bestiame Adulto (UBA), o paghe¹, di cui almeno il 50% di proprietà del concessionario, così determinabili:

- vacche da latte e vacche in asciutta = 1 UBA
- altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA
- bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
- bovini fino a 6 mesi = 0,4 UBA
- cavalli sopra 1 anno = 1 UBA
- cavalli sotto 1 anno = 0,6 UBA
- asini e pony oltre 6 mesi = 0,5 UBA
- ovini e caprini = 0,15 UBA
- suini riproduttori = 0,5 UBA
- suini da ingrasso = 0,3 UBA

Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con la proprietà.

Il bestiame monticato dovrà rispettare i seguenti limiti di consistenza:

Specie	Consistenza (in UBA)		Specifiche
	minima	massima	
Bovini	-	-	
Ovini	-	-	
Caprini	-	3	Considerando tutte le categorie
Equini	-	-	Considerando tutte le specie e categorie
Suini	-	2	Considerando tutte le categorie

Per garantire la buona conservazione del pascolo **il concessionario dovrà monticare il carico stabilito**, con una tolleranza in più e in meno del 10% (calcolato tenendo conto delle UBA realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.

La proprietà si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno e al quale il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza.

Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di UBA pari o inferiore al 60% del carico ottimale, il concessionario è in ogni caso tenuto al **pagamento dell'intero canone di concessione annuale** e la proprietà tratterrà l'intera cauzione come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo. Nel caso in cui tale infrazione dovesse ripetersi per 2 stagioni d'alpeggio, anche non consecutive, **il Parco procederà con la revoca della concessione.**

Art. 4 - MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile (CC) sono a carico del concessionario, così come ogni altra riparazione riguardante gli impianti e i servizi.

¹ Nel presente Capitolato i termini UBA e paga sono equivalenti.

Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel Verbale di consegna sulla scorta dei contenuti dell'Offerta tecnica presentata in fase di gara e, se presentato, del Piano di pascolo.

Fatte salve le esatte tipologie e quantità indicate nel Verbale di consegna, il concessionario dovrà garantire le seguenti operazioni:

- cotico erboso: ogni anno, entro il termine della stagione d'alpeggio, dovrà essere effettuato il ripristino di eventuali erosioni o danneggiamenti della cotica erbosa dovuti alla pratica del pascolo o a negligenza nella gestione del bestiame;
- pozze di abbeverata: durante la stagione pascoliva, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di funzionalità delle pozze d'abbeverata. In particolare:
 - in caso di lavori di riqualificazione previsti in sede di Offerta tecnica (Proposta di gestione), si dovrà provvedere al posizionamento di recinzioni mobili che impediscano l'accesso diretto degli animali alla pozza; il bestiame non si potrà quindi abbeverare direttamente alla pozza ma tramite vasche temporanee alimentate con l'acqua della pozza;
 - dovrà essere mantenuta una corretta profilatura dei bordi, sistemando possibili scalzamenti del terreno.

Il Parco ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione dei beni oggetto di concessione. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della proprietà, una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro **15 giorni**, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà da intendersi come tassative.

La proprietà si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 12.

La proprietà potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C. Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra la proprietà e il concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla proprietà in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Quest'ultimo dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario **sono a carico dello stesso** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano i danni alle strade agrosilvopastorali se causati dalla mancata manutenzione e pulizia delle canalette per lo scolo delle acque, ecc.).

Art. 5 - MIGLIORIE E CONTRIBUTI

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di

miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati al concessionario con almeno 15 giorni di anticipo.

A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore del compendio fondiario, con eventuale adeguamento del canone di concessione della malga. Qualora le parti non dovessero convergere a una soluzione, nomineranno un rappresentante esterno per valutare variazioni di valore, e di conseguenza l'adeguamento del canone di concessione.

Fa eccezione a quanto sopradetto, la Baita Piazza bassa e il fabbricato annesso, che durante il triennio saranno interessati da lavori di adeguamento e/o miglioramento. Durante tali lavori, gli immobili torneranno nella piena disponibilità della proprietà e il mancato utilizzo non darà al concessionario alcun diritto di rimborso o riduzione del canone.

Tutte le migliorie eseguite dal concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Il concessionario che ottenga aiuti pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento dei fabbricati e del pascolo dovrà informare il concedente.

In ogni caso, l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per la proprietà ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione.

Al termine del contratto di concessione non è dovuto dalla proprietà alcun indennizzo o compenso al concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione, il concessionario a semplice richiesta della proprietà avrà l'obbligo della messa in pristino a proprie spese.

Art. 6 - RIDUZIONI DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone potrà essere ridotto ogni anno fino ad un massimo del 20% dell'importo di aggiudicazione, in relazione al raggiungimento da parte del concessionario di specifici obiettivi di qualità, che esulano da quanto previsto dalla Proposta di gestione (Offerta tecnica) presentata in sede di gara.

Tali obiettivi potranno essere proposti dal concessionario entro il 1 maggio di ogni anno mediante comunicazione scritta alla proprietà; se ritenuti significativi, la loro incidenza percentuale sul canone sarà fissata dalla proprietà d'intesa con il concessionario.

A titolo puramente esemplificativo saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti:

- la realizzazione d'interventi di valorizzazione del pascolo e di manutenzione e salvaguardia e presidio ambientale;
- l'incremento di carico ottimale a seguito di ampliamento della superficie pascoliva derivante da miglioramenti ambientali documentati;
- la manutenzione straordinaria delle infrastrutture a servizio dell'alpe: strade, sentieri, fabbricati e pozze;

- la definizione di un piano di gestione pluriennale del pascolo, qualora non già proposto in fase di gara;
- la richiesta di finanziamenti per il miglioramento delle strutture d'alpe (fabbricati e viabilità);
- la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nella gestione dell'alpe anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e promozione della cultura e delle tradizioni locali;
- il coinvolgimento di operatori turistici e culturali in iniziative finalizzate a promuovere l'attività d'alpeggio;
- lo sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione dell'attività svolta nell'alpe;
- la promozione della multifunzionalità dello spazio alpestre mediante la realizzazione di eventi e di iniziative eco-turistiche, didattico ambientali, ricreative, rivolte in particolare al mondo della scuola e con il coinvolgimento delle realtà locali;
- l'adesione ad associazioni per la valorizzazione e promozione degli alpeggi;
- il ricorso a manodopera occasionale scelta tra studenti di scuole od università del settore agroambientale nel rispetto delle vigenti normative sul lavoro.

Previa autorizzazione della proprietà il concessionario potrà provvedere all'acquisto di eventuali dotazioni o a effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale dell'attività d'alpeggio, portando il costo al netto di IVA in detrazione dal canone, per un importo annuo non superiore al 20 % del canone di aggiudicazione. Gli acquisti e gli interventi effettuati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in disponibilità alla proprietà.

L'importo complessivo riconosciuto in detrazione per le riduzioni non potrà superare il 20 % del canone di aggiudicazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno, **pena l'esclusione dei benefici di riduzione**, dovrà essere inoltrata alla proprietà una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o interventi manutentori straordinari concordati.

Art. 7 - ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Personale

La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti della ditta concessionaria.

Il concessionario o i propri famigliari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

Il personale presente in malga, dovrà essere commisurato alla consistenza del bestiame monticato ed all'impegno connesso con il buon svolgimento delle attività.

Durante il lavoro dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche previste per il lavoro in agricoltura (D.lg. 626/94 e seguenti) ed il personale dovrà essere munito degli idonei strumenti di lavoro e di adeguati dispositivi di protezione individuale.

La proprietà si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.

- **Danneggiamenti**

Ogni anno alla ripresa della stagione di pascolo il conduttore è tenuto a segnalare alla proprietà eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili (fabbricati, impianti per l'abbeverata, viabilità, erosioni, ecc.) e/o le superfici. Analogamente qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente alla proprietà.

Durante il periodo di esecutività del contratto, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario deve avvisare immediatamente la proprietà, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

- **Altri adempimenti**

Il concessionario è tenuto a:

- conservare i confini ed i limiti dell'alpe, con le relative attività solite sin qui praticate, non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l'abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso alla proprietà di qualsiasi fatto che desse luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell'interesse della proprietà;
- favorire, per il raggiungimento del carico ottimale stabilito, la monticazione del bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del Comune in cui è ubicato l'alpeggio o in subordine quello proveniente da aziende situate nel territorio della Comunità Montana;
- comunicare al Parco prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per specie, la data della monticazione e quella presunta di demonticazione. **Il bestiame monticato di proprietà del concessionario non potrà essere inferiore al quantitativo stabilito dal presente Capitolato di gestione;**
- effettuare la transumanza percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui;
- ottenere il preventivo assenso del Parco e del Comune per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto l'alpe in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Parco e indicare chiaramente che gli immobili sono di proprietà dello stesso;
- consentire il libero transito a escursionisti e cicloturisti sulla strada agrosilvopastorale e sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli, se del caso prevedendo manopole e cancelletti di chiusura di agevole utilizzo;
- essere sempre disponibile a dare al Parco informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti;
- tenere aggiornato il "Registro d'alpeggio" fornito dal Servizio Veterinario riportandovi tutti gli animali monticati indicando per ognuno il relativo numero di matricola, la categoria, il proprietario, la data di carico e scarico. Il "Registro d'alpeggio" dovrà essere conservato in malga ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale incaricato del Parco o di qualunque organo ufficiale di vigilanza;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti della proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie

infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.

Il concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i beni in perfette condizioni manutentorie, salvo la normale usura, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del concessionario almeno 1 mese prima della scadenza della concessione.

Art. 8 - ONERI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'ALPEGGIO

Nella conduzione dell'alpeggio, il concessionario deve adempiere ai seguenti specifici impegni:

- Utilizzo del pascolo

- a) il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali regionali) e smi;
- b) il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente la superficie disponibile; allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba; ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. Qualora previsto in sede di Offerta tecnica, il Piano di pascolo dovrà prevedere anche il controllo della flora infestante, la gestione dei punti di abbeverata, e la gestione delle deiezioni;
- c) la compartimentazione del pascolo avverrà obbligatoriamente mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate e dotate di manopole o cancelletti in corrispondenza dei sentieri per consentire il transito di cicloturisti e escursionisti;
- d) la presenza di recinzioni elettrificate antipredazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori;
- e) **tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata** indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba, ricorrendo anche all'impiego di diverse tipologie di animali (bovini, caprini, ed equini se necessario), che possono svolgere una selezione differenziata delle specie vegetali in relazione alle caratteristiche del pascolo stesso;
- f) le sezioni di pascolo saranno formate in modo da utilizzare il foraggio al momento più opportuno, senza comportarvi un eccesso o un difetto di carico, utilizzando recinti mobili spostati ogni due o tre giorni in zone contigue in modo che le superfici sottoposte ad ingrasso nello stesso anno costituiscano un unico comprensorio;
- g) il conduttore dovrà spostare le zone di mandatura nei tratti di alpe-malga ai quali più difficilmente potrà essere esteso il beneficio degli ingrassi (nel rispetto e secondo le indicazioni del Piano di pascolamento, se presente) e tenerle ripulite da accumuli di deiezioni avendo particolare cura di evitare l'insorgenza di flora ammoniacale. Prima della demonticazione tutto il letame residuo nelle zone di mandatura dovrà essere raccolto e sparso uniformemente in giusta misura sulle porzioni di pascolo più magre e povere di sostanza organica;
- h) allo scopo di evitare l'insorgenza o il diffondersi di flora ammoniacale nei grassi circostanti le baite, il conduttore dovrà provvedere a sfalciare/estirpare le specie infestanti presenti prima della fioritura;

- Gestione del bestiame

- i) i bovini e gli ovicaprini dovranno essere condotti al pascolo separatamente, raccolti in una mandria /gregge unica o divisa in due o tre gruppi;

- j) il pascolo degli ovicapri è subordinato alle esigenze dei bovini. Nel caso di compresenza, le greggi dovranno pertanto pascolare soprattutto nelle porzioni della malga ove risulta difficoltoso o impossibile il pascolo dei bovini, al fine di consumare lo strato di erbe seccaginose ad alto rischio di incendio e di impermeabilizzazione del suolo e favorire la presenza di tetraonidi;
- k) al gregge è consentito, prima dell'abbandono definitivo dell'alpe, effettuare il pascolamento dei ricacci nelle superfici pascolive riservate ai bovini;
- l) gli ovini e i caprini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate; per gli stessi non è consentito il pascolo vagante, ma dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni con opportuna rotazione delle zone interessate;
- m) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria o del gregge, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi e non devono costituire pericolo per eventuali persone in transito.
- n) il concessionario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.

- Rispetto delle norme sanitarie

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio in rapporto a malattie infettive e contagiose; in particolare dovrà:

- o) presentare al Comune in cui ricade l'alpe, entro 1 giorno dall'inizio del periodo di monticazione, copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione (Mod.7 Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali);
- p) non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, né bestiame bovino non iscritto alla anagrafe bovina e ovi-caprino sprovvisto dei contrassegni auricolari, pena denuncia alla Autorità sanitaria;
- q) provvedere affinché tutti gli animali monticati siano effettivamente identificabili (marche auricolari per bovini e ovicapri, microchips per ovicapri e equidi);
- r) usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio e tenere l'apposito registro dei trattamenti antibiotici;
- s) denunciare immediatamente al Sindaco e all'Autorità sanitaria preposta lo sviluppo di malattie contagiose o la morte di animali, sia pure per caso fortuito e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria.

Le carni di tali animali deceduti in alpe/malga non potranno essere seppellite né vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario. Le carogne di animali dovranno essere abbruciate e sepolte in luoghi idonei distanti almeno 300 m. dalle sorgenti, cospargendole di calce e ricoprendole con almeno 50 cm di terra.

Nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. In attesa di sopralluogo da parte dell'autorità preposta gli animali feriti andranno riuniti, contati, esaminati e curati nel più breve tempo possibile. Gli animali ritrovati morti non dovranno essere spostati e le tracce non dovranno essere confuse;

Il concessionario dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni riguardanti il rispetto delle

aree di salvaguardia delle captazioni superficiali e sotterranee ad uso potabile contenute nel Regolamento delle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, previsto dall'articolo 52, comma 1, lett. c), della l.r. 26/2003.

Art. 9 - OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto espresso obbligo di:

1. effettuare ripuliture delle canalette di sgrondo della strada di accesso, verificando che il flusso dell'acqua verso valle non incontri ostacoli;
2. effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
3. effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura ed il taglio del cespugliame presente nei grassi circostanti i fabbricati;
4. arieggiare e pulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e lasciarli in perfetto ordine a fine monticazione;
5. provvedere alla distribuzione di eventuale letame ammucciato durante il periodo dell'alpeggio nelle zone più magre dell'alpeggio;
6. provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati che non hanno caratteristiche idonee da resistere al carico della neve;
7. riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
8. mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica. Il decoro e l'ordine dovrà essere mantenuto anche nelle aree esterne, evitando ad esempio l'accatastamento di materiali, la presenza nelle aree d'alpeggio di veicoli non necessari alla gestione dell'alpe, ecc.

Art. 10 - DIVIETI

Nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

- l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- alterare e rimuovere i termini e/o opere di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- aprire nuove strade di accesso, o interne, alla malga senza il permesso del Parco, nonché utilizzare "piste" che attraversano le aree di pascolo che non siano espressamente individuate in accordo con il Parco;
- il pascolo vagante;
- qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
- mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in concessione, anche gratuitamente, senza autorizzazione della proprietà;
- esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto della proprietà;
- impedire il libero uso dei sentieri escursionistici o comunque ostacolare in ogni modo il transito dei passanti;
- organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività che provochino disturbo, e/o arrechino danni all'ambiente;
- bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

Art. 11 - ONERI A CARICO DELLA PROPRIETÀ

Sono a carico della proprietà i seguenti oneri:

- a) concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici, nonché il legname eventualmente occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico del concessionario;
- b) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale e attrezzature del concessionario;
- c) collaborare operativamente con il concessionario per la predisposizione del Piano di pascolo pluriennale.

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il controllo del corretto rispetto di regole, impegni, oneri e obblighi verrà effettuato dal Parco attraverso suoi rappresentanti o incaricati.

Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del Contratto e del Capitolato, la proprietà, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a suo insindacabile giudizio.

Articolo	Infrazione	Importo penalità
art. 5 del Contratto	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate (entro il 10 novembre)	Pagamento degli interessi di mora nella misura del 2,5%, trattenuti dal deposito cauzionale
art. 6 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione dell'alpeggio, non dipendenti da cause di forza maggiore	Per l'anno d'inadempienza e per ogni impegno non adempiuto: - € 100 per ogni impegno non adempiuto. Qualora il conduttore, a seguito degli appositi richiami, non adempia agli impegni gestionali sottoscritti nell'offerta, il Parco procederà con la risoluzione del contratto.
art. 3 del Capitolato	UBA mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%	€ 10 a UBA
	UBA pari o inferiori al 60% del carico ottimale o mancata monticazione	Incameramento della totalità del deposito cauzionale
art. 4 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale	€ 200; oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere
art. 5 del Capitolato	Mancata richiesta alla proprietà di autorizzazione per domanda di contributi/mancata comunicazione dell'assegnazione di contributi	€ 50 per mancata richiesta di autorizzazione; € 100 per mancata comunicazione dell'ottenimento
art. 7 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50, con riserva di eventuale obbligo di rimozione
	Mancata segnalazione di danni a stabili e attrezzature	€ 200, oltre al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle opere
	Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione.	

art. 8 del Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio	Minimo € 100 massimo € 200 per infrazione in relazione alla gravità, oltre al rimborso delle spese per la eventuale esecuzione d'ufficio delle opere
artt.9 e 10 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti	€ 200 per infrazione

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per iscritto e il concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino di Conto Corrente postale, il corrispettivo delle penalità, dandone tempestiva comunicazione alla proprietà. Decorso infruttuosamente tale termine **la proprietà potrà rivalersi sul deposito cauzionale**, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla reintegrazione del deposito cauzionale entro il 30 novembre di ogni anno, sarà passibile di risoluzione del contratto.

Art. 13 - VALUTAZIONE GESTIONALE

In relazione al rispetto del Contratto e del Capitolato, alla fine del periodo di concessione l'Ente concedente potrà rilasciare una **"VALUTAZIONE GESTIONALE"** riportante una valutazione complessiva sull'attività gestionale condotta presso la malga data in concessione.

La valutazione potrà costituire elemento di punteggio per nuove concessioni di malghe e titolo per beneficiare di azioni di promozione sviluppate dall'Ente concedente; viceversa, nei casi negativi, motivo per l'esclusione da future concessioni per un periodo di almeno 5 anni.

La valutazione gestionale viene effettuata al termine del periodo di concessione, sulla base dei riscontri documentali riguardanti il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dal Capitolato generale di gestione, nonché della documentazione presentata dal concessionario e delle verifiche in campo effettuate durante le stagioni d'alpeggio.

A seconda dei casi verrà assegnato giudizio base di "discreta/buona/ottima gestione", in maniera proporzionata all'onerosità della gestione, considerando seguenti livelli di partenza:

- Discreta: concessioni che presuppongono solamente il rispetto di un ordinario capitolato generale di concessione e impegni gestionali minimi (punteggio voci A3 tra 2 e 4);
- Buona: concessioni che prevedono impegni gestionali superiori (punteggio voci A3 maggiore di 4);
- Ottima: concessioni che, oltre impegni gestionali specifici, proposti in sede di partecipazione alla gara di aggiudicazione, prevedono all'attivazione volontaria di obiettivi di qualità, per i quali è prevista nel capitolato generale la possibilità di ottenere una premialità consistente in uno sconto del canone fino al 20% (art. 6)

A partire dalle categorie sopra citate, gli aspetti negativi della gestione (richiami, inadempienze, mancata attuazione degli impegni e/o obiettivi di qualità, ecc.) verranno penalizzati diminuendo il giudizio base; viceversa, aspetti positivi potranno concorrere ad innalzare il giudizio finale.

I possibili aspetti che potranno concorrere ad innalzare il giudizio finale sono:

- qualità e completezza della proposta di gestione complessiva ed annuale, contenente impegni gestionali e/o di qualità significativi, indicazioni ben definite e con dettagli di

quantità, e/o costi;

- crediti formativi acquisiti del capomalga, in relazione alla attività zootecnica-pastorale, quali attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale nei settori (zootecnico, silvo-pastorale);
- qualità complessiva della gestione dell'alpe, con un operato pienamente rispondente alle attese ed apprezzabile efficacia in merito a: rispetto delle scadenze, corretta gestione del pascolo, manutenzioni ordinarie delle strutture e infrastrutture, attenzione e cura dei beni in gestione, ordine e pulizia dei locali, qualità delle produzioni, accoglienza, iniziative promozionali, collaborazioni con il territorio.

La valutazione complessiva risultante concorrerà a formulare il giudizio finale relativo alla conduzione gestione dell'alpe, che verrà espresso sinteticamente con la seguente scala:

1. **eccellente**: la gestione ha superato le aspettative sia in termini gestionali che di obiettivi di qualità;
2. **ottimo**: la gestione ha raggiunto ottimi livelli gestionali;
3. **buono**: la gestione ha raggiunto buoni livelli gestionali;
4. **discreto**: la gestione ha raggiunto discreti livelli gestionali;
5. **sufficiente**: la gestione si è attestata sugli adempimenti minimi indispensabili;
6. **scadente**: la gestione ha evidenziato diverse carenze;
7. **pessimo**: la gestione è risultata inadeguata rispetto alle disposizioni di capitolato.

Albino, li _____

Il Parco delle Orobie bergamasche: _____

Il Concessionario: _____

Il rappresentante dell'organizzazione sindacale: _____